

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3796

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO  
(GORIA)

Emissione di monete celebrative  
del quarantesimo anniversario della Repubblica

*Presentato il 29 maggio 1986*

ONOREVOLI DEPUTATI! — Nel quadro delle manifestazioni celebrative del quarantesimo anniversario della Repubblica si è ritenuto opportuno, per sottolineare lo storico avvenimento, disporre l'emissione di una moneta celebrativa in oro da lire 100.000 di serie speciale e quella di due monete d'argento da lire 10.000 e lire 5.000, destinate alla circolazione ordinaria.

Giova evidenziare al riguardo che i tagli delle monete celebrative da emettere rientrano nella scala dei valori che l'attuale ordinamento monetario riserva alla Banca d'Italia.

L'eccezionalità dell'evento, peraltro, giustifica una emissione di monete di tagli superiori a quelli attualmente rientranti nella monetazione ordinaria e propri della circolazione di banca. Nessuna particolare incidenza, comunque, potrà verificarsi sulla circolazione bancaria atteso che le monete d'argento saranno

contingentate, così come usualmente avviene per la monetazione di Stato, mentre quella d'oro sarà ceduta, ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 309, dietro prenotazione ad un prezzo commerciale da determinare all'atto dell'emissione, con un prevedibile consistente introito per la Tesoreria di Stato.

La monetazione aurea prevista costituisce indubbiamente un evento eccezionale, in quanto difficilmente conciliabile con il vigente ordinamento monetario. Tale emissione, peraltro, va intesa come un suggello al risanamento dell'economia, che ne offre un contesto favorevole in coincidenza con un evento storicamente importante per la nostra Repubblica.

La disposizione dell'articolo 5 del presente disegno di legge, comunque, consentirà di superare le eventuali incompatibilità connesse a tale speciale tipo di circolazione.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

1. È autorizzata la fabbricazione e l'emissione di monete d'oro da lire centomila, celebrative del quarantesimo anniversario della Repubblica, da cedere con le modalità di cui all'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

## ART. 2.

1. È autorizzata la fabbricazione e l'emissione di due monete d'argento da lire diecimila e da lire cinquemila di serie ordinaria, celebrative del quarantesimo anniversario della Repubblica.

## ART. 3.

1. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, sono stabilite le caratteristiche tecnico-artistiche delle monete di cui agli articoli 1 e 2, nonché i relativi contingenti.

## ART. 4.

1. Con decreto del Ministro del tesoro è stabilita la data dalla quale le monete di cui alla presente legge avranno corso legale.

## ART. 5.

1. Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del commercio con l'estero e delle finanze, sono emanate le occorrenti disposizioni amministrative di carattere valutario e fiscale, nonché di contabilità pubblica, connesse alla monetazione aurea a corso legale.

**ART. 6.**

1. La spesa derivante dall'attuazione della presente legge è imputata al capitolo 4443 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, il cui stanziamento viene appositamente integrato di lire 120 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4529 del medesimo stato di previsione.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.